

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

terza sezione civile

INDICAZIONI OPERATIVE

PER I PIGNORAMENTI ESEGUITI D'UFFICIO DALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI AGLI ARTT. 492 BIS, 543 e 155 ter disp.att. c.p.c.

- i pignoramenti eseguiti d'ufficio dall'ufficiale giudiziario ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 492 bis, 543 c.p.c. e 155 ter disp.att. cpc all'esito della richiesta di ricerca telematica dei beni e quindi recanti lo stesso numero cronologico di ricerca dei beni (N.RB), avranno per ogni terzo pignorato un proprio numero cronologico (Mod. C, ovvero C-ter in caso di atti esenti);
- tutti i pignoramenti eseguiti d'ufficio dall'ufficiale giudiziario recanti lo stesso Numero RB devono essere iscritti in un'unica procedura esecutiva (pur avendo numeri cronologici diversi e consecutivi) al fine di non aggravare le parti e l'ufficio, che si vedrebbe comunque costretto a disporne successivamente la riunione;

- nella nota di iscrizione a ruolo, nella parte relativa al numero cronologico del pignoramento, deve essere indicato il numero del pignoramento portante ossia quello recante il numero cronologico minore;
- gli altri eventuali pignoramenti eseguiti dovranno essere allegati agli atti del fascicolo telematico con la specifica indicazione dei rispettivi numeri cronologici;
- ai fini dell'assegnazione o vendita, deve essere presentata la relativa istanza a norma dell'art. 543 ultimo comma c.p.c.;
- sull'istanza il Giudice fissa l'udienza per l'assegnazione o la vendita con decreto notificato a cura del creditore procedente.

Roma, 11.10.2023

IL Direttore di Cancelleria

Il Presidente di sezione f.f.